



Comitato UNORA Onlus STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

È costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, un comitato denominato “Unora Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS” (d’ora in avanti definito anche “**Comitato**”), Codice Fiscale 97490070154

Articolo 2 – Sede e durata

Il Comitato ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Esso è costituito a tempo indeterminato e potrà inoltre essere sciolto in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea dei Promotori.

Articolo 3 - Scopi istituzionali

Il Comitato non ha fini di lucro.

Esso - in piena conformità con le previsioni recata dall’art.10, comma 2, comma 3 e comma 4 D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, ed entro i limiti delle stesse - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale rivolte essenzialmente ai medesimi contesti di disagio, di utilità sociale e promozione sociale a livello nazionale ed internazionale dei soggetti Promotori.

Il Comitato - in piena conformità con le previsioni recata dall’art.10, comma 1 e comma 6 D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, ed entro i limiti delle stesse – prevede espressamente il divieto di:

- a) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- b) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- d) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- e) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- f) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell’acronimo "ONLUS".

In questo contesto, il Comitato si propone, come scopo istituzionale, quello di promuovere, ideare, organizzare, gestire operativamente e rendicontare operazioni di raccolta di fondi e di donazioni, utili al conseguimento degli scopi di solidarietà sociale dei soggetti Promotori, attraverso il sistema c.d. di *payroll giving*, cercando di far conoscere questo strumento al più ampio numero di soggetti datori di lavoro, pubblici e privati, e di lavoratori dipendenti in Italia.

Il Payroll Giving (donazione in busta paga) è una donazione volontaria - continuativa e proporzionale allo stipendio - erogata dal dipendente attraverso la sua azienda a sostegno di progetti con finalità benefica.



Comitato UNORA Onlus STATUTO

Ai fini di cui sopra, il Comitato potrà agire nei confronti dei datori di lavoro e dei dipendenti anche in qualità di mandatario con rappresentanza dei soggetti Promotori, con l'obiettivo specifico di raccogliere i fondi e le donazioni, che dovranno essere gratuitamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali di solidarietà sociale degli stessi Promotori, che saranno via via individuati in base ai vari progetti approvati dagli stessi Promotori.

In detto ambito, il Comitato si impegnerà nella comunicazione delle finalità e delle attività svolte dai soggetti Promotori, nello stabilire una rete di contatti con il più ampio numero di soggetti datori di lavoro, nel gestire operativamente attività di proposta, stipula di contratti e comunicazione interna ai soggetti datori di lavoro in relazione ai progetti di *payroll giving*.

Il Comitato, inoltre, raccoglierà i fondi e le donazioni e li destinerà gratuitamente al suddetto sostegno delle finalità di solidarietà sociale dei soggetti Promotori, potendo assumere, su consenso unanime di tutti i soggetti Promotori, ogni altra iniziativa di raccolta fondi ritenuta utile per il raggiungimento delle proprie finalità, e curerà ogni aspetto organizzativo ed economico di tutte le iniziative e le manifestazioni da realizzare, redigendo ed approvando annualmente un rendiconto di gestione, ai sensi dei rispettivi artt. 10 e 13 del presente Statuto.

Il Comitato non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente Statuto, art. 3 comma 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 – Promotori

Sono promotori quegli Enti che in persona dei rispettivi rappresentanti, partecipano alla costituzione del Comitato nonché quegli ulteriori Enti che condividendo le finalità e gli scopi del Comitato presentino domanda di ammissione e la stessa venga accettata con il consenso unanime della totalità dei Promotori medesimi.

L'ammissione e la partecipazione di nuovi soggetti Promotori, deve in ogni caso avere luogo nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di Onlus.

L'ammissione di nuovi soggetti Promotori può avvenire in qualsiasi momento su invito del Comitato stesso o su richiesta del soggetto interessato.

L'ammissione di un nuovo soggetto, deve comunque essere discussa in Assemblea dei Promotori, e approvata all'unanimità, secondo il presente Statuto art. 8.

I Promotori hanno pari dignità, pari diritti e pari doveri ed hanno lo stesso grado di rispettabilità sociale. Ogni membro è considerato alla pari di tutti gli altri membri dell'Assemblea.

I Promotori, senza distinzione alcuna, hanno i seguenti diritti:

- partecipare, in persona di un proprio rappresentante legale o con persona munita di apposita delega scritta conferita nei limiti delle previsioni statutarie dell'art. 8, alla composizione dell'Assemblea dei promotori, ad esclusione della seduta in cui si vota in merito alla propria eventuale esclusione;
- partecipare, in qualità di operatori diretti, alle iniziative organizzate dal Comitato;
- dissociarsi dal Comitato secondo quanto previsto dal presente Statuto, all'art. 5.

I Promotori, senza distinzione alcuna, hanno i seguenti obblighi:

- impegnarsi al versamento della quota associativa, di importo stabilito annualmente in Assemblea dei Soci Promotori, nei tempi e termini pattuiti.
- partecipare, in persona di un proprio rappresentante legale o con persona munita di apposita delega scritta conferita nei limiti delle previsioni statutarie dell'art. 8, alle riunioni dell'Assemblea dei promotori, ad esclusione della seduta in cui si vota in merito alla propria eventuale esclusione;



Comitato UNORA Onlus STATUTO

- impegnarsi per il raggiungimento degli scopi del Comitato e sensibilizzare i terzi sui medesimi, anche favorendo la raccolta dei fondi necessari attraverso il sistema di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- tenere un comportamento verso gli altri promotori ed i terzi improntato alla correttezza e all'assoluta buona fede.

La qualifica di promotore non ha carattere di temporaneità ed è intrasmissibile.

Articolo 5 – Dissociazione

La dissociazione dal Comitato può essere comunicata all'Assemblea dei Soci Promotori al termine dei due semestri contabili. La comunicazione scritta deve pervenire al Comitato entro e non oltre il 30 giugno o il 31 dicembre dell'anno corrente, qualora non venga rispettato tale termine la dissociazione è da ritenersi considerata a partire dal semestre solare successivo. In caso di disdetta pervenuta entro il 30 giugno, l'uscita effettiva dal Comitato sarà dal 1 gennaio dell'anno successivo; in caso di disdetta entro il 31 dicembre, l'uscita effettiva sarà al 1 luglio dell'anno successivo.

Il Promotore che intende dissociarsi è in ogni caso tenuto al versamento della quota associativa, per l'importo relativo all'ultimo semestre solare in cui si ritenga ancora associato.

Il Promotore ha diritto a ricevere le donazioni destinate al Promotore stesso fino all'effettiva dissociazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda la decisione secondo delibera dell'Assemblea dei Promotori.

Articolo 6 – Aderenti

Possono aderire al Comitato, con la qualifica di Aderenti e previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Promotori, persone fisiche o enti che intendono sostenere direttamente con contribuzioni in denaro o altra natura la realizzazione degli scopi di solidarietà sociale del Comitato stesso.

Gli Aderenti non divengono membri del Comitato e non assumono alcuna responsabilità in relazione all'attività del Comitato stesso.

Articolo 7 – Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Promotori;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Direttore Operativo.

Il Comitato potrà istituire un Comitato d'Onore composto da personalità del comparto del "Terzo Settore", del mondo imprenditoriale e della Società Civile, che abbiano assicurato la loro adesione ed il loro supporto al Comitato stesso.

Il Comitato potrà altresì istituire un Comitato Etico con funzioni di garanzia circa le appropriate destinazioni delle oblazioni rispetto al programma diffuso dal Comitato stesso.

Articolo 8 – Assemblea dei Promotori

L'Assemblea dei Promotori si compone di tutti i soggetti promotori del Comitato, come definiti dall'art. 4 del presente Statuto, nella misura di un rappresentante per ciascun promotore.

L'Assemblea dei Promotori ha la competenza in materia di:

- approvazione e modifica dello Statuto;



Comitato UNORA Onlus STATUTO

- approvazione e modifica del regolamento interno del Comitato;
- approvazione di iniziative di raccolta fondi diverse da quelle attuabili con il sistema c.d. di *payroll giving*;
- eventuale costituzione di un fondo comune attraverso conferimento da parte dei promotori;
- istituzione, nonché nomina dei suoi componenti e regolamentazione del funzionamento interno e dei poteri, di un eventuale Comitato d'Onore o di un eventuale Comitato etico;
- nomina, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario del Comitato;
- ammissione ed esclusione dei Promotori, nonché presa d'atto della dissociazione dagli stessi validamente espressa ai sensi dell'art.5;
- scioglimento del Comitato;
- approvazione del rendiconto annuale di cui all'art. 13 del presente Statuto;
- approvazione del bilancio preventivo;
- devoluzione dei beni nei casi previsti dall'art. 12 del presente Statuto.

L'Assemblea dei Promotori è presieduta dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione dello stesso Presidente e sulla base di un avviso scritto, contenente il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun promotore, anche tramite fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea dei Promotori è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà +1 dei promotori in persona dei rappresentanti legali o di procuratori speciali, di amministratori delegati, di segretari generali o di altre persone comunque appartenenti alla struttura organizzativa dello stesso promotore.

In seconda convocazione, da tenersi almeno quattro ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea dei Promotori è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le riunioni dell'Assemblea dei Promotori si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea dei Promotori.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.



Comitato UNORA Onlus STATUTO

L'Assemblea dei Promotori delibera a maggioranza dei presenti computando un voto a ciascun Promotore. Se nella votazione non dovesse essere raggiunta la maggioranza per deliberare, la decisione finale spetta al Presidente.

Nelle riunioni aventi all'ordine del giorno la modifica dello Statuto, la modifica del regolamento interno, l'esclusione dei promotori, lo scioglimento del Comitato o la devoluzione dei beni nei casi previsti dall'art. 12 del presente Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei promotori stessi, anche in seconda convocazione, e l'Assemblea delibera all'unanimità dei presenti.

Per l'ammissione di nuovi soggetti Promotori così come per l'approvazione di iniziative di raccolta fondi diverse da quelle attuabili con il sistema c.d. di *payroll giving* è necessario il consenso unanime dei soggetti promotori.

L'Assemblea dei Promotori può deliberare l'esclusione di un Promotore nei seguenti casi:

- inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di regolamenti interni o di delibere degli organi sociali;
- grave inadempimento di ulteriori obblighi assunti dal Promotore nei confronti del Comitato;
- altro grave e comprovato motivo.

La delibera di esclusione dei Promotori può essere adottata solo dopo aver preavvisato il Promotore interessato mediante comunicazione scritta – da inviarsi al domicilio indicato dall'atto costitutivo almeno trenta giorni prima della deliberazione di esclusione – circa l'intenzione ed i motivi che portano alla sua esclusione. Il promotore, nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, ha la facoltà di inviare per iscritto al Presidente le proprie giustificazioni a difesa.

Delle riunioni dell'Assemblea dei promotori viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere anche adottate su consultazione scritta. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più Promotori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i Soci Promotori con qualsiasi mezzo compresa la posta elettronica, idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

Tutti i componenti dell'Assemblea, compreso il proponente, hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede del Comitato la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 30 (trenta).

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i consiglieri indicando eventuali dichiarazioni ed osservazioni relative all'argomento oggetto della consultazione.

Le decisioni deliberate con consultazione scritta sono prese con maggioranza dei Soggetti Promotori. In caso di parità, la decisione viene approvata a maggioranza dei Soggetti Promotori.



Comitato UNORA Onlus STATUTO

In caso di controversia l'Assemblea dei Promotori è chiamata a riunirsi o a discutere secondo le modalità previste dal presente Statuto per redimere la controversia.

Articolo 9 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del presente Statuto, per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Promotori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati ed ha, assieme al Segretario ed in via congiunta o disgiunta in virtù delle deliberazioni assunte in tal senso dall'Assemblea dei Promotori, il potere di firma per l'apertura e l'operatività di conti correnti bancari o postali, per l'emissione e l'incasso di assegni, per qualsiasi tipologia di pagamento, riscossione di denaro o rilascio di quietanze liberatorie.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Comitato.

Al Presidente spetta la decisione definitiva in caso di parità nelle votazioni dell'Assemblea.

Egli può delegare singoli compiti ad altri membri Promotori.

Il Presidente, così come i membri del Comitato, non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento degli incarichi ricevuti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

Articolo 10 – Segretario

Il Segretario è l'organo che rende operative le deliberazioni degli organi sociali e che è investito della responsabilità operativa dei meccanismi di raccolta di fondi. Egli svolge le attività per il disbrigo della corrispondenza, dei rapporti con l'esterno e della tenuta dei verbali dell'Assemblea dei Promotori e del Consiglio degli Organizzatori.

Si occupa inoltre della predisposizione del rendiconto annuale, di cui all'art. 13 del presente Statuto, nonché del bilancio preventivo, da trasmettere all'Assemblea dei Promotori per l'approvazione.

Egli ha, assieme al Presidente ed in via congiunta o disgiunta in virtù delle deliberazioni assunte in tal senso dall'Assemblea dei Promotori, il potere di firma per l'apertura e l'operatività di conti correnti bancari o postali, per l'emissione e l'incasso di assegni, per qualsiasi tipologia di pagamento, riscossione di denaro o rilascio di quietanze liberatorie.

Il Segretario è nominato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del presente Statuto, per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Promotori e può, alla scadenza del mandato, essere rieletto.

Articolo 11 – Direttore Operativo

Il Direttore Operativo affianca, supporta e sostituisce il Segretario per tutte le mansioni di competenza.



Comitato UNORA Onlus STATUTO

Articolo 12 – Patrimonio del Comitato

Il patrimonio del Comitato è costituito:

1. eventuali conferimenti operati da parte dei soggetti promotori tesi alla realizzazione di un fondo comune;
2. eventuali contributi assegnati da soggetti Aderenti di cui all'art.6;
3. erogazioni finanziarie provenienti dai lavoratori dipendenti, a seguito della ideazione, organizzazione e gestione operativa da parte del Comitato di specifici progetti di “*pay-roll giving*”, destinati alla realizzazione delle finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 3 del presente Statuto;
4. altre operazioni di raccolta fondi conseguenti allo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, preventivamente concordate all'unanimità dai Promotori del Comitato.

Il patrimonio del Comitato è inoltre costituito da ogni altra erogazione liberale, anche in natura, compresi beni mobili o immobili, ed eredità e legati.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi da quelli di solidarietà sociale indicati all'art. 3 del presente Statuto.

Il Comitato ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione – come risultanti a seguito della rendicontazione annuale di cui all'art.13 del presente Statuto – per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita del Comitato, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o riserve del patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

In caso di scioglimento del Comitato per qualunque causa, il Comitato ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 13 – Esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto annuale viene sottoposto all'Assemblea dei Promotori ai fini dell'approvazione entro il centoventesimo giorno dell'anno successivo cui il rendiconto si riferisce.

Articolo 14 – Rinvii

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.